



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

Ufficio Elettorale

- Tel. 0995312212 - pec: protocollo@mailcert.comune.pulsano.ta.it

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

IL SINDACO

VISTO l'art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudici di Assise, sostituito dall'art. 3 della Legge 5 maggio 1952, n. 405;

VISTA la Legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise e nelle Corti d'Assise di Appello;

RENDE NOTO

1. Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di **GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE** o di **CORTE DI ASSISE DI APPELLO** e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, possono presentare istanza, entro il **31 luglio p.v.** per l'inclusione negli elenchi integrativi comunali, ritirando il modello di domanda presso l'Ufficio Elettorale del Comune durante il normale orario di ufficio o prelevandolo dal sito www.comune.pulsano.ta.it

2. I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Cittadinanza Italiana e godimento dei diritti civili e politici,
- Buona condotta morale,
- Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni,
- Licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte di Assise,
- Licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte di Assise di Appello.

3. Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario.
- Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio.
- I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Pulsano, li 01.04.2025



IL SINDACO
Avv. Pietro D'ALFONSO